

N. 1516

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GERMANÀ e CENTARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1996

Istituzione di zone franche nella Regione siciliana
e costituzione di società per azioni per la loro gestione

ONOREVOLI SENATORI. - L'evoluzione delle norme sul commercio internazionale ed i nuovi assetti politici, strategici ed economici che l'Europa unita deve affrontare, vedono il loro fondamento giuridico, rispettivamente: nella nuova normativa di commercio internazionale gestita dalla World Trade Organization, recepita, anche dall'Italia, con il Trattato di Marrakesh; nel Trattato di Maastricht che definisce la indiscutibile nascita di un nuovo soggetto economico mondiale, posto tra l'area di influenza nordamericana e quella giapponese.

Pur con una sopita sovranità regionale in materia, occorre tenere presente il ruolo fondamentale che la Sicilia può svolgere nella gestione dei rapporti tra l'Unione europea ed i paesi del bacino del Mediterraneo, dal momento che l'Italia è, e continuerà ad essere, un punto di riferimento, per tradizioni storiche, culturali e della recente politica estera, verso quei paesi del Nordafrica che in noi hanno visto un modello di sviluppo scevro dai passati coloniali, punto di forza, ma anche di debolezza, di paesi come la Francia, l'Inghilterra, la Spagna.

Dalla Sicilia, che di quei paesi ha subito la dominazione economica e politica nei secoli passati, possono provenire modelli culturali in grado di trovare soluzioni dense di significato per uno sviluppo sostenibile tra culture tanto diverse.

Non si deve dimenticare l'aspetto strategico di una forte presenza italiana nelle regioni nordafricane, considerate come asse di sviluppo della penetrazione commerciale verso gli altri paesi dell'Africa.

In una visione più complessiva, notiamo come l'Italia sia il paese che mette in contatto le nuove realtà economiche dell'est con quelle del sud.

È in quest'ottica che l'Italia deve far valere il principio di sussidiarietà, sancito nel

Trattato di Maastricht, proponendosi come nazione in grado di promuovere gli interessi comuni verso mercati che, per potenzialità e ricchezza di materie prime, sono strategici per un'effettiva creazione di una Europa unita e libera.

Attualmente il Friuli-Venezia Giulia, regione di confine ad est, gode di una legge sulle aree di confine (legge 9 gennaio 1991, n. 19, *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991) che ne promuove lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale; alcuni comuni sono inseriti nelle agevolazioni previste nel programma dell'Unione europea INTERREG e la città di Trieste ha tentato di ottenere un centro di servizi assicurativi, bancari e di *trading* con caratteristiche «off shore».

La Sicilia non possiede nessuna area interessata dal programma INTERREG; nella definizione delle azioni previste nei Fondi strutturali - obiettivo 1 - non sono presenti agevolazioni all'internazionalizzazione di impresa (fatta salva la misura 8.8 del programma operativo plurifondo - POP); la vicinanza con Malta e la nascita di zone di libero scambio in quel paese rischiano di tagliare fuori la Sicilia dal ruolo propositivo che essa può avere, anche in termini di trasferimento della cultura della piccola e media impresa sviluppatasi sul territorio regionale.

La realizzazione di zone franche in Sicilia si pone, oggi, non solo come esigenza idonea alla realizzazione di una concreta politica di sviluppo e di rilancio del nostro Mezzogiorno (spesso evocata nelle parole di molti, ma ancor più spesso dimenticata nei fatti), ma anche e soprattutto per ridare vita, stimolo ed entusiasmo al tessuto produttivo ed imprenditoriale nel sud del Paese.

Quella in esame è un'iniziativa, assolutamente estranea all'antica ottica di inter-

vento, origine delle cosiddette «cattedrali nel deserto».

L'istituzione di zone franche nel territorio dei comuni di Augusta, Priolo, Melilli e Milazzo può tradursi in una risposta concreta alle aspirazioni dei giovani di questa terra, ma può essere considerata un'obiettivo occasione di riscatto per parte del Mezzogiorno d'Italia ed un'opportunità per il rilancio del tessuto produttivo della regione. L'ubicazione in corrispondenza di grossi agglomerati produttivi nonché di porti di notevole capacità operative consentirà l'assunzione di svariate unità lavorative; nel contempo si potrà dare un nuovo volto imprenditoriale ad una parte importante del nostro territorio. Si tratta, invero, di un'apertura verso il bacino del Mediterraneo la cui rilevanza è fin troppo evidente. È bene ricordare come l'intera politica comunitaria sia particolarmente sensibile a questo tipo di strategia nei rapporti con i Paesi terzi del Mediterraneo. La legge contempla alcune agevolazioni fiscali sia per le imprese che per i lavoratori che si insedieranno nelle zone franche. Non si tratta di creare delle «sacche di privilegio», bensì di individuare alcuni elemen-

ti di stimolo e di incoraggiamento per le imprese, ed aver fiducia nelle potenzialità produttive di una terra sovente abbandonata a se stessa. Ciò attirerà numerosi e rilevanti investimenti produttivi, che attiveranno un più ampio circuito commerciale e di iniziativa imprenditoriale anche fuori dalle zone franche, con i conseguenti riflessi positivi sul problema dell'occupazione.

Ma non possono essere sottovalutati i vantaggi che potranno essere conseguiti con l'istituzione della zona franca, anche con riferimento alla bilancia commerciale del nostro Paese, in virtù dell'incremento dei flussi di capitali sia italiani sia esteri.

È questa una risposta al problema dell'occupazione, che al sud ha raggiunto drammatici livelli, offrendo terreno fertile alla criminalità organizzata.

Infine, l'attribuzione di gran parte degli oneri derivanti dalla presente legge a carico della Regione siciliana non aggraverà il bilancio dello Stato, se non per il modesto importo concernente le infrastrutture che comunque esso è chiamato a realizzare per promuovere lo sviluppo di ogni parte del suo territorio.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ISTITUZIONE DELLA ZONA FRANCA

Art. 1.

*(Istituzione e delimitazione
della zona franca)*

1. Nel rispetto dei regolamenti (CEE) n. 2504/88 del Consiglio del 25 luglio 1988, n. 2562/90 della Commissione del 30 luglio 1990, n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivi del codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione dello stesso, e delle successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi e per gli effetti degli stessi regolamenti, sono istituite sul territorio italiano zone franche nel territorio dei comuni di Augusta, Priolo, Melilli e Milazzo.

2. Le aree delle zone franche dovranno essere previste come tali nel piano regolatore generale dei Comuni di Augusta, Priolo, Melilli e Milazzo. Alla delimitazione delle suddette aree provvederà con proprio decreto, su proposta dei Comuni di Augusta, Priolo, Melilli e Milazzo, il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero.

Art. 2.

(Servizi della zona franca)

1. In ogni zona franca saranno in funzione:

- a) le banchine;
- b) edifici destinati:

1) a magazzini, ivi compresi i magazzini frigoriferi, per il deposito delle merci in arrivo ed in partenza;

2) ad uffici della società di gestione della zona franca;

3) ad uffici per la Guardia di finanza incaricata della sorveglianza esterna e del controllo interno, nonché dell'espletamento di tutte le operazioni previste dalla disciplina comunitaria;

4) agli uffici da concedersi in uso agli operatori economici italiani ed esteri per lo svolgimento delle loro attività, compresi gli uffici destinati a società di servizi anche ad alta tecnologia, quali banche dati, centri contabili, operanti per conto e nell'interesse dei suddetti operatori economici;

5) a stabilimenti per il perfezionamento delle merci destinate sia all'ammissione al consumo sul mercato comunitario sia all'esportazione verso Paesi terzi;

6) a campi di quarantena per il bestiame vivo, nazionale ed estero, destinato sia all'esportazione che all'immissione sul mercato interno.

2. All'interno della zona franca e, ove consentito, nelle immediate adiacenze, saranno istituiti servizi a carattere socio-sanitario e ricreativo, nonché attrezzature per lo svolgimento di attività sportive, ad uso del personale italiano e straniero autorizzato ad accedere e lavorare all'interno della zona franca.

3. Ai fini del conseguimento di tutti i vantaggi socio-economici ottenibili dalla creazione e dal funzionamento della zona franca dovranno essere realizzate e/o individuate idonee strutture, o ampliate quelle esistenti, finalizzate al collegamento tra il restante territorio della Sicilia e le zone interessate. Presso tutti i punti di collegamento di cui al presente comma, e presso porti, aeroporti, o altri posti di frontiera, potranno essere insediati magazzini o depositi, o utilizzate strutture eventualmente esistenti da adibire a tale uso.

Art. 3.

(Beni demaniali)

1. La concessione amministrativa relativa alla gestione e all'amministrazione dei beni

demaniali, individuati nell'ambito di ogni zona franca, ivi compresi i suoli, i fabbricati e gli edifici di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali è attribuita dalle competenti autorità alla società di gestione della zona franca, alla quale è a tal fine concessa un'opzione privilegiata su ogni altro ente pubblico. Sono fatte salve le ragioni di sicurezza e di difesa dello Stato, di ordine pubblico e sanitario.

Art. 4.

(Benefici ed agevolazioni)

1. Le imprese italiane od estere produttrici di beni e servizi che operano nella zona franca, possono accedere ai fondi del Mediocredito centrale previsti dalle vigenti disposizioni per le aziende esportatrici, nonchè ai benefici di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, nonchè ai benefici di cui alle leggi emanate dalla Regione siciliana.

2. Alle imprese ed ai lavoratori operanti nella zona franca si applicano i benefici e le agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le agevolazioni previste per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, della Sicilia e dell'imprenditoria giovanile.

3. Per le merci immesse definitivamente nel territorio italiano o comunitario è consentito il differimento, fino a centottanta giorni dalla data di immissione, del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.

4. Ai redditi imponibili delle società e degli enti, operanti esclusivamente in zona franca e di cui non esistano sul territorio italiano nè filiali, nè strutture produttive, nè stabili organizzazioni commerciali, è applicata un'imposta forfettaria pari al 10 per cento complessivo.

5. Gli utili delle società, enti ed imprese individuali, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè delle imprese minori che abbiano optato per la contabilità ordinaria, che si costituiscono in zona

franca al fine di dar vita a nuove iniziative imprenditoriali, se ridistribuiti, sono soggetti alla ritenuta fissa a titolo di imposta complessiva nella misura dell'uno per cento.

6. Particolari condizioni per i lavoratori o benefici fiscali e previdenziali potranno essere concessi dal Presidente della Regione siciliana.

7. Nei limiti perimetrali della zona franca potranno essere insediate strutture produttive o commerciali, operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.

TITOLO II

COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE

Art. 5.

(Società di gestione)

1. La Regione siciliana è autorizzata a promuovere la costituzione di società per azioni per la gestione di ciascuna zona franca. La Regione siciliana partecipa istituzionalmente alle società stesse, assieme ad altri soggetti pubblici e privati.

2. L'attività delle società per azioni dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) e con gli indirizzi stabiliti dalla Regione siciliana.

3. Al fine di fornire necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese in relazione alla finalità della presente legge, è istituito un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attività di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del Centro di servizi provvedono la Regione siciliana e l'Istituto nazionale per il commercio estero. Al centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e l'Unione italiana delle ca-

mere di commercio stesse. Per le proprie attività il Centro può avvalersi delle Università degli studi di Messina, Palermo e Catania.

4. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi definiti nel programma dell'Unione europea MEDA, della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi di cui alla presente legge, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi, di seguito definito «Centro» ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nel Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale se preventivamente autorizzate.

5. I soggetti operanti nel Centro ai fini delle attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Sicilia ai fini valutari, bancari e doganali. Sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita. Le persone fisiche e giuridiche aventi domicilio fiscale in Italia sono ammesse a tutte le operazioni del Centro.

6. Le attività previste nel Centro sono quelle relative a:

- a) servizi bancari, parabancari e finanziari specializzati;
- b) servizi assicurativi e riassicurativi;
- c) servizi di assistenza al commercio internazionale;
- d) mercato di emissione e compensazione di lettere di credito;

e) borsa di negoziazione a termine delle merci;

f) borsa di valutazione e negoziazione di rischi assicurativi nei Paesi dell'area del programma MEDA.

7. Per quanto riguarda il settore finanziario, potranno essere esercitate:

- a) l'attività bancaria;
- b) l'attività di intermediazione mobiliare;
- c) l'attività fiduciaria;
- d) l'attività finanziaria.

8. Nel Centro verranno quotate di diritto le valute degli altri Paesi dell'area del programma MEDA. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede all'istituzione di del mercato finanziario, indicando i termini e le condizioni.

9 Ai soggetti autorizzati ad operare nel Centro sono concesse le seguenti agevolazioni fiscali:

- a) esclusione dall'IRPEG;
- b) riduzione al 50 per cento dell'ILOR. Dal pagamento dell'ILOR sono esenti per i primi 10 anni di operatività del Centro i redditi prodotti da soggetti provenienti dai Paesi dell'area MEDA, nonchè le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi Paesi;
- c) assoggettamento ad una aliquota fissa per le imposte indirette sugli affari. I vantaggi fiscali sono limitati a investimenti e prestiti effettuati per 75 miliardi di lire italiane e per 5 miliardi di ECU e sono riservati esclusivamente agli utili delle operazioni realizzate con i Paesi dell'area del programma MEDA. Essi sono accordati solo per gli utili realizzati nel Centro nel corso dei primi cinque anni di funzionamento dello stesso;

10. Con legge regionale verranno indicati i criteri per le autorizzazioni ad operare nell'ambito del Centro, con particolare riferimento: alla verifica delle modalità di provvista e di impiego dei fondi; agli strumenti utilizzati ed alle controparti ammesse; alle modalità relative alla redazione e tenuta

delle registrazioni e delle evidenze contabili; alla vigilanza prudenziale, che dovrà attenersi a criteri compatibili con il funzionamento delle aree franche finanziarie internazionali. I criteri di cui alla predetta legge dovranno essere sottoposti preventivamente ai pareri della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), da esprimersi, per le rispettive competenze, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta. Tali pareri sono vincolanti ai fini dell'indicazione dei criteri nella legge regionale.

11. Sovraintende al Centro un Comitato composto dal Presidente della Regione siciliana, dagli assessori all'industria, al commercio ed al turismo, dai Presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province di cui all'articolo 6, da tre esperti, due nominati dalla Giunta regionale ed uno dal Presidente del Consiglio dei ministri;

12. Il Comitato di controllo indirizza l'azione di promozione del Centro; concede le autorizzazioni di cui al comma 10; controlla l'ottemperanza agli obblighi di cui alla legge regionale prevista al comma 10, avvalendosi della vigilanza oltre che dei funzionari degli organi di cui al comma 13, anche di funzionari dell'assessorato regionale all'industria e dell'assessorato regionale delle finanze. Al Comitato di controllo spetta di ottemperare ai vincoli di cui al comma 14, nonchè a quelli che potranno derivare dalla partecipazione all'Unione europea;

13. La vigilanza sulle banche, sugli intermediari finanziari e sulle società ed enti di assicurazione è esercitata dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'ISVAP, attraverso funzionari delegati presso il Comitato di controllo di cui al comma 11.

14. Il Comitato di controllo comunica alla Commissione delle Comunità europee la data di entrata in funzione del Centro entro i quindici giorni successivi a detta entrata in funzione. Il Comitato di controllo comunica altresì alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto

dettagliato sull'attività dell'anno civile precedente. Il rapporto contiene:

a) l'elenco delle imprese ammesse ad operare nel Centro;

b) il numero ed il volume finanziario globale delle operazioni realizzate, ripartiti secondo la tipologia delle operazioni ammesse ai vantaggi fiscali;

c) l'importo globale, ripartito per tipo di imposta, dei vantaggi fiscali effettivamente accordati. Il vantaggio fiscale deve essere presentato come la differenza fra l'importo di ciascuna imposta effettivamente pagato sulle operazioni cui si applica il regime speciale e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato secondo il regime fiscale normale italiano. Il Comitato di controllo fornisce alla Commissione, senza indugio, ogni informazione dettagliata che questa gli richieda sul funzionamento del Centro. Se la Commissione constata l'inefficienza dei controlli, in particolare quando i fondi sono direttamente o indirettamente reinvestiti in Paesi fuori dell'area del programma MEDA, il Comitato di controllo pone in atto le misure indicate dalla Commissione;

15. Prima dell'entrata in funzione del Centro, il Governo italiano, di concerto con il Governo della Regione siciliana, adotta le disposizioni di controllo fiscale necessarie ad evitare che, per effetto delle compensazioni, le operazioni a favore delle quali gli aiuti sono previsti vengano in effetti destinate a paesi diversi da quelli dell'area del programma MEDA e comunica alla Commissione dette disposizioni non appena emanate. Queste disposizioni devono includere l'ottenimento, da parte dei paesi che ricevono investimenti o prestiti dal Centro, di una dichiarazione unilaterale secondo la quale essi assicurano l'accesso all'informazione sulla destinazione e sulla reale proprietà dei fondi in oggetto, in modo da garantire la trasparenza delle operazioni effettuate.

16. All'istituzione degli enti indicati nei commi che precedono, alla loro gestione ed a tutte le spese relative all'attuazione delle finalità di cui al presente articolo provvede la Regione Sicilia, anche attingendo ai fondi e contributi dell'Unione Europea.

Art. 6.

(Sede della società)

1. La società di cui all'articolo 5 ha sede nel capoluogo della provincia dove è ubicata la zona franca e può istituire sedi secondarie o dipendenze o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia o nell'ambito del territorio comunitario.

Art. 7.

(Oggetto sociale)

1. La società di cui all'articolo 5 ha per oggetto la promozione ed il sostegno di iniziative imprenditoriali ed economico-finanziarie ritenute valide per la realizzazione della relativa zona franca.

2. La società ha altresì il compito di valutare i progetti tecnologici ed imprenditoriali, nonché la promozione ed il sostegno tecnico, economico, finanziario ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale, industriale e turistica, finalizzate alla facilitazione degli scambi con i paesi stranieri.

3. La società ha, altresì, il compito di promuovere e sostenere, nell'ambito della zona franca, le iniziative volte allo sviluppo ed all'ammodernamento delle strutture agricole che producono prodotti locali e dell'industria della pesca.

4. La società potrà intraprendere iniziative volte alla realizzazione di itinerari turistici, al fine di incrementare l'economia e sviluppare le aree di insediamento nell'ambito della zona franca medesima.

5. La società, nell'ambito delle proprie competenze, dovrà individuare una concreta strategia di sviluppo dell'occupazione giovanile e dell'imprenditoria giovanile, con particolare riguardo al settore della formazione professionale. Le linee programmatiche di detta strategia saranno approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti sociali.

6. La società provvede:

a) all'eventuale costituzione di società miste in Italia ed all'estero aventi la finalità di incrementare lo sviluppo della zona franca, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi o imprese pubbliche o private;

b) all'eventuale partecipazione, qualora se ne presenti l'esigenza, ad associazioni temporanee di imprese e ad accordi di cooperazione con società ed imprese all'estero, anche tramite apposite convenzioni, finalizzate all'utilizzo della zona franca;

c) all'eventuale partecipazione con quota capitale non superiore al 49 per cento a consorzi e società consortili, italiane od estere, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di beni e servizi reali a favore della zona franca e dei suoi utenti;

d) all'eventuale autorizzazione di insediamenti, nei limiti perimetrali della zona franca, di strutture produttive o commerciali, operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione;

e) a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'utilizzo o la prestazione di servizi che siano comunque finalizzati o collegati allo sviluppo della zona franca;

f) ad effettuare, a favore delle società ed imprese di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, ogni altra operazione di assistenza tecnica, legale, amministrativa, organizzativa e finanziaria;

g) ad effettuare o partecipare alla realizzazione di studi, ricerche, sondaggi progetti di fattibilità, progetti di formazione, anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di individuare opportune soluzioni degli eventuali problemi ostativi allo sviluppo della zona franca. Detti studi e ricerche non possono avere durata superiore ad otto mesi. In casi eccezionali, qualora se ne presenti l'esigenza, detta durata può essere prorogata per ulteriori quattro mesi. Le soluzioni proposte o derivanti dagli studi o dalle ricerche devono essere concretamente applicabili in tempi ragionevoli, che non possono comunque essere superiori ad un periodo di dodici mesi;

h) ad individuare le eventuali possibilità di cooperazione con società, imprese od enti pubblici di altri Paesi, in particolare del Mediterraneo, ai fini della realizzazione di progetti comunitari, per il raggiungimento di obiettivi comuni nel campo della formazione e dell'occupazione giovanile, nonché nel settore degli investimenti produttivi e per il rilancio e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

Art. 8.

(Individuazione delle aree ed ubicazione delle strutture)

1. Ogni società di cui all'articolo 5, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, dovrà provvedere all'individuazione delle aree e delle strutture utilizzabili all'interno della zona franca, ivi compresi i luoghi per l'ubicazione dei centri commerciali e dei centri affari per l'accoglienza degli operatori nazionali ed esteri. A tal fine la società potrà servirsi della consulenza di professionisti specializzati e di enti pubblici e privati che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore.

2. La società potrà usufruire, altresì, tramite apposita convenzione, dell'ausilio dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE). Per lo sviluppo dell'attività possono essere richiesti anche fondi comunitari.

Art. 9.

(Tutela ambientale)

1. All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le leggi miranti alla tutela ambientale ed alla salvaguardia del territorio. Non possono essere, altresì, costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con dette leggi.

2. La società di cui all'articolo 5 può vietare la lavorazione di merci anche revocandone l'autorizzazione.

Art. 10.

(Il capitale sociale)

1. Il capitale sociale iniziale della società di cui all'articolo 5 è pari a lire 100 miliardi, ripartito in 100 milioni di azioni, tutte aventi parità di diritti, del valore nominale di lire un milione cadauna.

Art. 11.

(Aumento del capitale sociale)

1. Sono autorizzati, successivamente alla loro costituzione, aumenti di capitale delle società da effettuarsi per gli anni 1999, 2000 e 2001, fino al raggiungimento dell'importo di lire 500 miliardi, di cui lire 30 miliardi annui riservati allo Stato.

Art. 12.

(Organi societari)

1. Sono organi della società:
- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio d'amministrazione;
 - c) il Collegio sindacale.

Art. 13.

(L'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono prese in conformità alle norme relative alla disciplina prevista per le società per azioni.

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno ed entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per ogni altra deliberazione di sua competenza.

4. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta il Consiglio d'amministrazione lo riterrà opportuno ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 14.

(Il Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione della società è eletto dall'Assemblea dei soci che ne determina i compensi, ed è composto da:

- a) il Presidente;
- b) un Vice Presidente;
- c) un membro in rappresentanza del Ministro per il commercio con l'estero;
- d) un membro in rappresentanza delle istituzioni creditizie;
- e) quattro membri in rappresentanza della Regione siciliana;
- f) cinque membri nominati su proposta dell'Assemblea dei soci.

2. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica cinque anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.

3. I membri del Consiglio d'amministrazione decadono automaticamente dalla carica in caso di assenze ingiustificate dalle adunanze verificatesi per tre volte consecutive. Alla loro eventuale sostituzione si provvede a norma di legge entro quindici giorni dall'ultima assenza.

4. Le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

5. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce almeno ogni trenta giorni.

6. Il Consiglio d'amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente ed un Vice Presidente ed i consiglieri delegati.

7. Il Consiglio d'amministrazione ha il compito di:

- a) esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delegati dall'Assemblea dei soci;
- b) deliberare sulle competenze previste dallo Statuto;
- c) approvare lo stato di previsione della gestione amministrativa ed il bilancio consuntivo ai sensi e nei termini stabiliti dalla normativa sulle società per azioni;

d) valutare le proposte di insediamento nella zona franca ed il relativo piano tecnico-economico ed occupazionale pervenuto da parte di imprese o società, italiane o estere, interessate all'insediamento e deliberare su dette proposte nel termine massimo di sessanta giorni. Nei centoventi giorni successivi all'eventuale accoglimento della domanda, il Consiglio stabilisce i limiti ed i tempi di attuazione dell'iniziativa, nonché i risultati che dovranno essere raggiunti dalla realizzazione dell'iniziativa medesima;

e) stabilire l'ubicazione e l'assegnazione dell'area, nonché i parametri occupazionali e tutti i criteri che dovranno essere seguiti nello sviluppo dell'iniziativa. In caso di bilancio passivo per tre anni consecutivi da parte della società o dell'impresa insediatasi nella zona franca, il Consiglio d'amministrazione revoca la concessione a suo tempo rilasciata ad operare nella zona franca.

8. Il Consiglio d'amministrazione adotta le delibere generali relative agli oggetti di cui agli articoli 7 e 8. Dette delibere sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle finanze, che deve provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni dalla ricezione; trascorso tale termine, qualora non siano state formulate osservazioni da parte del predetto Ministero, le delibere stesse si intendono approvate.

Art. 15.

(Il Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è formato da tre membri effettivi e due membri supplenti. Il Presidente ed i membri, sia effettivi sia supplenti, sono nominati dall'Assemblea.

Art. 16.

(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della società, ne indica le linee strategiche, sovrintende al suo andamento generale, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione.

2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato;

3. Il Presidente è nominato dal Consiglio d'amministrazione.

4. Il Presidente resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta.

5. La carica di Presidente è incompatibile con altre attività in enti pubblici e in imprese private nonchè con cariche pubbliche elettive e non elettive.

Art. 17.

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale esercita le seguenti funzioni:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio d'amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari ed è incaricato di eseguirne le delibere;

b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti delle spese che i dirigenti possono impegnare;

c) presiede all'organizzazione degli uffici e determina le relative esigenze di personale da assumere;

d) adotta gli atti di gestione del personale;

e) nomina eventuali consulenti esterni, di concerto con il Presidente;

f) decide sugli altri argomenti che lo Statuto attribuisce alla sua competenza.

2. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio d'amministrazione.

3. Il Direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato con trattamento economico fissato dal Consiglio d'amministrazione e raggugliato al trattamento economico previsto per la medesima carica in istituti di credito nazionali; resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta.

4. Il Consiglio d'amministrazione può nominare un Vice Direttore generale.

5. Il Direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Direttore generale se nominato.

6. La carica di Direttore generale è incompatibile con altre attività in enti pubblici e in imprese private nonchè con cariche pubbliche elettive e non elettive.

Art. 18.

(Contenzioso)

1. In caso di controversia tra la società di cui all'articolo 5 e le imprese insediate nella zona franca, le parti potranno rimettere il mandato per la risoluzione della controversia ad un collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

2. Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono inappellabili.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per la realizzazione delle infrastrutture delle zone franche, valutati in lire 24 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

